

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE
DI GESTIONE DEL CORRETTO INSEDIAMENTO
URBANISTICO E TERRITORIALE DELLE STAZIONI RADIO
BASE PER TELEFONIA MOBILE PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON VERBALE N.88 DEL 26/10/2006

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Art. 1 - Fonti normative.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi del regolamento.

Art. 4 – Definizioni.

Art. 5 – Criteri per la localizzazione degli impianti.

Art. 6 – Divieti di installazione degli impianti.

Art. 7 – Aree sensibili.

Art. 8 – Individuazione cartografica degli impianti.

Art. 9 – Localizzazione degli impianti.

Art. 10 – Catasto impianti.

Art. 11 – Autorizzazioni (Procedimenti amministrativi).

Art. 12 – Disciplina degli atti autorizzatori.

Art. 13 – Documentazione tecnica.

Art. 14 – Obiettivi di qualità.

Art. 15 – Risanamento e rilocalizzazione impianti.

Art. 16 – Attivazione degli impianti.

Art. 17 – Responsabilità ed inadempienze.

Art. 18 – Funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 19 – Sanzioni.

Art. 20 – Esecutività

Premesso:

- che per effetto dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n.36 i Comuni hanno facoltà di adottare un regolamento che disciplini il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- che l'art. 103 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di applicazione in Sicilia del D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 ha recepito le norme recate nel "Codice delle comunicazioni elettroniche", fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003).

Per quanto sopra premesso si redige il presente regolamento.

Art. 1 - Fonti normative.

Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

1. Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro);
2. D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
3. D.P.C.M. 08 luglio 2003 (Decreto attuativo G.U. n. 199 del 28 agosto 2003);
4. Decreto 10 settembre 1998, n. 381 (G.U. n. 257 del 03 novembre 1998);
5. Legge Regionale 28 dicembre 2004, n.17 (recepimento codice D.lgs. 259/2003);
6. Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 15;
7. Circ. 12 agosto 1999, n. 1004 Assessorato Regionale della Sanità (G.U.R.S. n. 40/99);
8. Circ. 17 aprile 2000, n. 2818 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (G.U.R.S. n.22/2000);
9. Circ. A.R.P.A. (G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 26);
10. Circ. A.R.P.A. (G.U.R.S. 19 dicembre 2003, n. 51);
11. Protocollo d'Intesa tra A.N.C.I. e Ministero delle Comunicazioni;
12. Protocollo d'Intesa tra Gestori Impianti ed A.R.P.A. Regionale;
13. Delibera CIPE n. 121 del 2001;
14. Legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le Leggi Regionali 02 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7;
15. Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
16. Legge Regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
17. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
18. D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 (T.U.);
19. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme più restrittive previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e ci si dovrà ispirare ai principi di tutela della salute.

CAPO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 36/2001, "*legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", disciplina, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 259/2003, le procedure per l'installazione, la modifica ed in generale la gestione delle stazioni radiobase fisse e carrabili per telefonia cellulare, di trasmissione radiofonica e televisiva.

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio Comunale ed a tutti gli impianti fissi e mobili per telecomunicazioni e radiotelevisione e di tutti i servizi similari disciplinati dalla Legge 36/2001.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo sopra descritti, devono presentare, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente regolamento, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che contenga al massimo possibile la emissione elettromagnetica.

I gestori degli impianti, nell'ottica della concertazione, propongono la soluzione architettonica di minore impatto visivo tale da consentire il migliore inserimento ambientale, concordando le caratteristiche esteriori degli impianti con i competenti uffici comunali e con tutti gli altri organi di controllo preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi del Regolamento.

Il presente Regolamento oltre a disciplinare le procedure per l'esecuzione di nuovi interventi relativi alla gestione di tutti gli impianti di cui al precedente articolo tende al risanamento ed all'adeguamento degli attuali impianti installati.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- b) Tutelare la salute umana, ai sensi e nel rispetto dell'art.32 della Costituzione, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
- d) Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità stabiliti dalla *Legge Quadro* e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa

Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

e) Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;

f) Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e la promozione di incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti del settore;

g) Garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della *Legge Quadro*, dell'Allegato C del D.M. 381/1998 e delle "Linee-guida" applicative dello stesso decreto ministeriale.

Art. 4 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) **stazioni radio base** – le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione, di cui sopra, sia quelle realizzate tramite collegamento fisicamente permanente a terra o ad altro manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente (impianti mobili);

b) **modifica di una stazione radio base** – quando in una stazione precedentemente autorizzata vengono variati i propri contributi di campo elettromagnetico nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

c) **unità di misura e grandezze fisiche** – tutte quelle definite nell'allegato "A" al D.M. 381/98;

d) **c.e.m.** – campo elettromagnetico;

e) **soggetto avente titolo** – il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

f) **esposizione** – la condizione di una persona soggetta all'influenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) **limite di esposizione** – il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art 1c.1, lett.a), della legge 36/01;

h) **valore di attenzione** – il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1c.1, lett. b) e c), della legge 36/01. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

i) **obiettivi di qualità** –

i.1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

i.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

- j) **risanamento** – adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;
- k) **ufficio Comunale competente** - Ufficio Urbanistica;
- l) **legge quadro** – Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- m) **decreto attuativo** – D.P.C.M. 08 luglio 2003 (100KHz/300GHz);
- n) **codice** – D.lgs 01 agosto 2003;
- o) **regolamento** – il presente Regolamento così come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del
- p) **N.O.** – nulla osta;
- q) **Art., c., lett.** – articolo, comma, lettera.

Per quanto non previsto dal presente articolo di Regolamento si faccia riferimento alla bibliografia di settore.

CAPO II – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 – Criteri per la localizzazione degli impianti.

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

1. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione delle aree sottoposte a vincoli e prescrizioni ambientali e paesaggistiche, secondo quanto disposto al successivo art. 6;
2. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc) ed infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
3. Aree di rispetto cimiteriale;
4. Aree pubbliche o private.

Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma ed ove possibile e compatibile con lo stato dei luoghi, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale o di altri soggetti pubblici; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione residenziali di proprietà pubblica o di altri soggetti pubblici e/o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione al Comune andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela della salute pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

Gli impianti devono essere localizzati in postazioni tali che il campo elettrico, misurato all'interno delle aree sensibili non sia superiore agli obiettivi di qualità stabiliti dall'art. 4, comma 1, del Decreto attuativo.

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero complessivo dei siti

compatibilmente con l'esigenza di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa statale.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso supporto più funzioni quali, ad esempio, l'illuminazione pubblica, la telefonia cellulare, e/o quant'altro di simile.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti ed al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Per gli impianti ubicati in aree già occupate da immobili deve essere prodotta opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della legge Quadro n°447 del 26 Ottobre 1995 e del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militare e/o civile;
- c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

Art. 6 – Divieti di installazione degli impianti.

E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:

- a) all'interno delle aree sensibili di tipo b) così come definite dall'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento qualora, con tale installazione, vengano superati i valori di emissione di cui agli obiettivi di qualità riportati nell'allegato "B" del Decreto attuativo;
- b) in aree soggette a vincolo paesaggistico ex. Legge 431/85 (D.lgs 42/2004), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi Nulla Osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.;
- c) in aree soggette a vincolo paesistico ex. Legge 1497/39 (D.lgs 42/2004), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi Nulla Osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.;
- d) sui fabbricati notificati dalla ex. Legge 1089/39 (D.lgs 42/2004), nel caso in cui non siano acquisiti i relativi Nulla Osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA.;
- e) all'interno delle aree urbane soggette all'applicazione dell'art. 55 L.R. 71/78 ad eccezione delle installazioni che non modificano l'impatto visivo ed ambientale;
- f) per tutte le altre aree all'applicazione dell'art. 57 L.R. 71/78.

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della

Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Vigili Urbani, etc.) per quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del Decreto attuativo.

Art. 7 – Aree sensibili.

Il regolamento, ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto dei criteri generali contenuti nella legge Quadro e relativi Decreti di attuazione, individua due tipi di aree sensibili:

- a) aree di interesse storico architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;
- b) aree di particolare densità abitativa o aree intensamente frequentate di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto attuativo;

Si intendono per “aree di particolare densità abitativa” quelle aree dove la gente vive, lavora o studia per oltre 4 ore al giorno. Sono da considerarsi tali tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio abitazioni, uffici, laboratori artigianali, etc.) e loro pertinenze esterne quali balconi, verande, terrazze, aree verdi attrezzate, giardini e cortili, e negli altri casi in cui sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo, non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata, e comunque ricorrente.

Si intendono per “aree intensamente frequentate” quelle aree individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto attuativo, quali superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 8 – Individuazione cartografica degli impianti.

Con apposita cartografia comunale, allegata al presente Regolamento, vengono individuate le aree sensibili di tipo a), di tipo b) nonché localizzati gli impianti esistenti, suddivisi per gestore. La cartografia viene costantemente aggiornata e fa parte integrante del catasto comunale degli impianti radioelettrici di cui al successivo articolo.

Art. 9 – Localizzazione degli impianti.

L'Amministrazione Comunale, in apposita conferenza dei servizi, per il tramite di un Gruppo Tecnico di Valutazione e congiuntamente al Gestore richiedente, valuta ed esita la migliore localizzazione per la installazione di nuovi impianti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento.

Ai fini di ottimizzare la collocazione degli impianti in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione, ciascun Gestore presenta al Comune il Programma annuale o pluriennale delle installazioni fisse da realizzare nel periodo considerato, corredato della localizzazione entro aree circoscritte.

Per l'esame dei programmi viene istituito un Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) coordinato dal Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato e formato dal Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente o suo delegato e da un funzionario dell'ARPA. Il GTV elabora, in appositi verbali, l'esito della valutazione dei programmi ed esprime il proprio parere motivato sul rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo art. 11, richiedendo eventualmente, ai Gestori modifiche ed integrazioni agli stessi programmi.

Art. 10 – Catasto impianti.

Gli uffici comunali competenti (Ecologia ed Ambiente / Urbanistica) di concerto con l'ARPA provinciale impongono ai Gestori di trasmettere all'ARPA Regionale i dati elencati all'art. 2, "OBBLIGHI DEL GESTORE", di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dall'ARPA Regionale e dai Gestori di impianti fonti di emissioni elettromagnetiche in data 25 febbraio 2003, e che di seguito si allega facendo parte integrante del Presente Regolamento come allegato "B".

CAPO III – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art.11 – Autorizzazioni (Procedimenti amministrativi).

Gli impianti di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs 259/2003, sono assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380; essi rientrano ai sensi dell'art. 1-bis nel campo di applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

Il procedimento amministrativo per il conseguimento dell'Autorizzazione e/o D.I.A. è regolato con le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del D.lgs 259/2003.

Gli impianti non sono soggetti al rispetto degli indici di Piano Regolatore relativi all'edificabilità dei suoli (indici fondiari o territoriali) ed all'altezza massima dei fabbricati, trattandosi di impianti che non sono equiparabili alle costruzioni in senso stretto; sono, altresì, soggetti al rispetto dei parametri di piano relativamente ai distacchi da fabbricati o da confini, nonché in mancanza di norme e regolamenti dal rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 877 del Codice Civile, allorquando localizzati in aree libere ricadenti in qualsiasi zona territoriale omogenea.

Sono assoggettati ad autorizzazione:

- a) nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati ai fini della trasmissione di segnale per radiocomunicazioni ivi compresi gli impianti mobili;
- b) ogni modifica agli impianti radioelettrici sia per tipo, modello o altro;
- c) interventi di soppressione e rimozione degli impianti e di bonifica dei siti (i relativi costi di bonifica di aree pubbliche e/o private restano a carico dei Gestori).

Sono disciplinati da semplice DIA tutti gli impianti con potenza in singola antenna non superiore a 20 W e gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, etc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla normativa nazionale vigente.

Art. 12 – Disciplina degli atti autorizzativi.

L'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione degli impianti deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'articolo seguente, gli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia precedentemente concessa, di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità con le vigenti leggi statali e regionali nonché dei pareri dell'ARPA Provinciale e/o della A.S.L.

L'istanza è presentata dai soggetti a tal fine abilitati tramite modulistica conforme, nei contenuti, al modello A dell'allegato n. 13 del Codice, completata, ove non ripetuta, della documentazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Se applicabile, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, la DIA è presentata dai soggetti a tale fini abilitati tramite modulistica conforme, nei contenuti, al modello di cui al punto B dell'allegato n. 13 del Codice completata, ove non ripetuta, della documentazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Al momento della presentazione dell'istanza o DIA, l'ufficio comunale competente comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

L'eventuale diniego dovrà essere formalmente espresso nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 87, comma 6, del Codice.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

E' fatto obbligo ai gestori comunicare il fine lavori corredato dalla documentazione tecnica utile alla verifica di rispondenza delle opere edili come autorizzate.

Art. 13 – Documentazione tecnica.

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, in allegato all'apposita istanza di autorizzazione o DIA con le modalità di cui al precedente articolo:

- a) relazione tecnica di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, corredata del necessario parere di conformità al programma approvato di cui al precedente art. 9, dal parere della sezione provinciale dell'ARPA, dal parere dell'A.S.L. per quanto attiene la parte edilizia, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento dalla quale risulti:
 - a.1 – che le previsioni di campo in condizioni di massima operatività dell'impianto siano contenute entro gli obiettivi di qualità indicati nel presente Regolamento e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e fotografie;
 - a.2 – l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta (fondo elettromagnetico), misurata in giorni diversi nei luoghi in cui è prevista la maggiore esposizione e nelle due fasce orarie di maggiore traffico telefonico;la relazione di valutazione preventiva deve essere corredata, di tutte le informazioni riferite nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, insieme alla potenza nominale espressa in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) per singola portata radio nella direzione di massima radiazione; la direzione di massima irradiazione rispetto al nord geografico; le dimensioni degli elementi irradianti. Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche solo per modeste modifiche ai sistemi radianti degli impianti esistenti;
- b) Cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 della zona interessata;
- c) Estratto del P.R.G. vigente dell'area interessata;
- d) Estratto catastale dell'area interessata;
- e) Planimetria corredata da dettagliata descrizione delle aree sensibili comprese in un raggio massimo di 300 metri;
- f) Planimetria del programma annuale o pluriennale con indicazione del sito in esecuzione;
- g) Planimetria generale scala 1:500 con relative sezioni nelle direzioni di massima irradiazione;

- h) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 e/o 1:50 dell'impianto;
- i) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i abilitato/i con l'indicazione del: titolo di studio, eventuali specializzazioni, iscrizione ad albo professionale;
- j) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate, compresa una panoramica dal sito, con partenza da nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti i punti particolari e comunque i quattro punti cardinali;
- k) Misure per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti ai lavori;
- l) Titolo di proprietà o altro atto abilitativo riconosciuto per legge completo dei relativi allegati quali ad esempio il verbale condominiale votato all'unanimità, etc.

La documentazione cartacea deve essere accompagnata da analoga documentazione su supporto informatico, nei formati elettronici più largamente diffusi.

Art. 14 – Obiettivi di qualità.

Il Comune si prefigge, per le proprie competenze, lo scopo di perseguire nel più breve tempo possibile una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

Nelle aree sensibili di tipo b) di cui all'art. 7 del presente Regolamento, per gli impianti esistenti, deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità che verranno stabiliti dagli Enti competenti in accordo con la Legge Quadro.

Art. 15 – Risanamento e rilocalizzazione degli impianti.

Il Comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della Legge Quadro e del D.M. 381/98; qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi delle sezioni provinciali A.R.P.A. o della A.U.S.L., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal Decreto attuativo, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dal Decreto attuativo nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C) dello stesso Decreto attuativo e nelle "linee guida" applicative del D.M. 381/98.

Le azioni di risanamento sono finalizzate, inoltre, al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti per le aree sensibili di tipo a) e di tipo b) secondo le seguenti modalità:

- a) per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai Gestori e accettate dal Comune;
- b) per gli impianti già installati e regolarmente autorizzati nelle aree sensibili di tipo b):
 - i campi elettrici generati da impianti per telefonia cellulare devono raggiungere l'obiettivo di qualità nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i Gestori mediante la stipula di protocollo d'Intesa sul modello di quello proposto nel protocollo A.N.C.I. e Ministero delle Telecomunicazioni;
 - i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti disciplinati dalla Legge Quadro devono raggiungere l'obiettivo di qualità entro tre anni dalla pubblicazione del Decreto attuativo.
- c) per i nuovi impianti di telefonia cellulare il Comune, interpretando nel modo più cautelativo le indicazioni del punto b) rispetto ai tempi di raggiungimento degli obiettivi di qualità, si

impegna a trovare accordi con i gestori per richiedere loro di utilizzare la migliore tecnologia disponibile sul mercato al fine di raggiungere immediatamente nelle aree sensibili l'obiettivo di qualità.

Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo devono essere individuati dall'Ufficio Urbanistica comunale entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento e devono essere mimetizzati o rilocalizzati entro i tre anni successivi alla scadenza da predetto termine.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti e dei valori normativamente prescritti nonché degli obiettivi di qualità nelle aree sensibili attraverso le azioni di risanamento.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, di cui all'art. 9, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.

CAPO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 – Attivazione degli impianti.

Il Gestore degli impianti riconosciuti urbanisticamente conformi al progetto autorizzato, dovrà comunicare, non oltre 30 giorni l'avvio degli stessi, la data di attivazione dell'impianto, sia al Settore Ecologia ed Ambiente del Comune sia al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A., al fine di consentire all'Ente preposto (A.R.P.A. Provinciale) i controlli ad impianto attivo secondo le competenze assegnate dalla Legge Quadro.

I risultati delle misurazioni dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

Art. 17 – Responsabilità ed inadempienze.

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari stessi.

Ogni Gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 5.000.000,00 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 13; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei Gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazione o di condizioni di esercizio non conformi alle norme nazionali, regionali e del presente Regolamento, si provvederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 19 dandone comunicazione alle Autorità competenti.

Nel caso di disattivazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle norme di settore lo stesso potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalle Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 18 – Funzioni di vigilanza e controllo.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi della sezione provinciale dell'A.R.P.A., dell'A.S.L. ed, eventualmente, dell'I.S.P.E.L.S., in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della Legge Quadro.

In relazione alle modalità ed alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano l'art. 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del Codice.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali all'attivazione degli impianti e periodicamente con cadenza, almeno annuale, effettuati di norma dalla sezione provinciale dell'A.R.P.A. su richiesta del Settore Ecologia ed Ambiente Comunale.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta di autorizzazione.

Oltre a quanto previsto al comma 2 il Comune sollecita gli Enti incaricati della funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici anche attraverso una rete di centraline utilizzate dagli organismi preposti al controllo ambientale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto attuativo.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

In caso di superamento dei limiti e dei valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto attuativo, il Comune impone ai Gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale e regionale.

Il Comune, tramite il proprio ufficio Ecologia, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del Gestore, di tutte le misure di cautela relativa sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei rischi.

Art. 19 – Sanzioni.

Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento Comunale in ottemperanza dell'art. 15 della Legge Quadro e dell'art. 214 del Codice.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dell'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal Decreto attuativo, viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro.

L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.

In caso di recidiva viene applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Quadro ed ordinata la cessazione immediata dell'attività con la revoca dell'autorizzazione.

Per le violazioni del presente Regolamento, qualora le stesse non siano previste e disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 bis del D.lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del pagamento di una somma non superiore a € 500,00.

Art. 20 – Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

FLORIDIA li, 11 marzo 2005

Redattore del Regolamento

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

ALLEGATO “A”

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI

- 1) Caratteristiche tecniche dell'impianto stesso (numero settori, numero portanti di esercizio, max potenza di esercizio e max per singola portante, perdite del sistema, frequenze di esercizio, modelli, caratteristiche e diagrammi di irradiazione delle antenne impiegate, tilt meccanico e/o elettrico delle antenne, etc.);
- 2) Caratteristiche fisiche (altezza massima, differenza di quota rispetto alle antenne da installare) e destinazione d'uso (civile abitazione, uffici, etc.) di tutti gli edifici compresi in un raggio di 300 metri, dal punto di posa in opera dell'impianto;
- 3) La relazione tecnica realizzata dal Gestore o da terze parti per conto dello stesso, riportante le valutazioni teoriche dei valori di campo elettrico riscontrabili nei punti di particolare interesse nei pressi dell'impianto di nuova realizzazione;
- 4) Indicazione su cartina topografica l'eventuale esistenza nel raggio di 700 metri del sito prescelto per l'impianto da autorizzare di stazioni radio base per telefonia cellulare di proprietà di altri gestori e altre antenne radio trasmettenti (radio, TV, ponti radio, etc.);

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge 05 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- b) D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti”;
- c) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
- d) D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
- e) Decreto Ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 “Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 109/1991, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni”;
- f) norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 8.x (protezione contro le scariche atmosferiche);
- g) Legge 20 marzo 2001, n. 66 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.lgs 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”